



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

**DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO E LE POLITICHE
MIGRATORIE
DIRETTORE GENERALE
CRITERI E PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ALLE SCUOLE ITALIANE PARITARIE ALL'ESTERO**

VISTO l'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 64 del 13 aprile 2017, sulla disciplina della Scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 296 recante disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero;

VISTA la Legge 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

VISTO il Decreto Legge 250/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2006 concernente "Norme in materia di scuole non statali";

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Promozione e Cooperazione Culturale d'intesa con il Direttore Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel territorio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 267/2752 del 24 febbraio 2003;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 concernente disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 636 dell'art. 1, recante i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie da parte del Ministro della pubblica istruzione;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 4716 del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 luglio 2009 recante le linee guida per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica delle scuole italiane non statali situate in territorio estero;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con n. 3079, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 novembre 2025, n. 1202/3408, che disciplina - conformemente a quanto previsto dal sopra richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, così come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160 – le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed individua gli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO in particolare gli artt. 11 e 18 del sopra citato decreto che individuano le competenze della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie e affidano all'Ufficio V, che rientra fra gli Uffici di particolare responsabilità e rilevanza, il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo;

IN ATTUAZIONE degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità seguiti dalle Amministrazioni nella concessione di sovvenzioni, contributi e nell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 relativo alla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi;

VISTO il Decreto Direttoriale Maeci n.1998 del 14 ottobre 2025 concernente i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole italiane paritarie all'estero;

CONSIDERATO che le scuole italiane paritarie all'estero presentano un'offerta formativa che tiene conto sia degli ordinamenti scolastici italiani sia delle esigenze locali e che questo si traduce in un'offerta fortemente connotata dalla dimensione internazionale e multiculturale con una specifica attenzione allo studio delle lingue e, ove possibile, alle nuove tecnologie;

VISTA la legge n.199 del 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, art.511 punto b);

RITENUTO di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite, a cui l'Ufficio V della Direzione Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie dovrà attenersi nella ripartizione dei fondi a propria disposizione sul capitolo 2562 piano gestionale 1 dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO il D.P.R. n. 5112/50 del 25 novembre 2025, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3384 del 29 dicembre 2025 con il quale sono state conferite al Ministro Plenipotenziario Silvia Limoncini le funzioni di Direttore Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie a decorrere dal 1° gennaio 2026;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Decreto

Il presente Decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie italiane all'estero. I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione svolta dalle suddette scuole e di assicurare la qualità dell'offerta formativa nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, coniugando innovazione e tradizione.

Art. 2 – Piano annuale di riparto

I contributi sono assegnati alle scuole paritarie dell'infanzia, alle scuole paritarie primarie e alle scuole paritarie secondarie di primo e secondo grado, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti all'art. 3 del presente decreto, tenuto conto delle somme annualmente disponibili sul capitolo 2562 p.g.1 della Direzione Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie (di seguito, DGIT).

Il Capo dell'Ufficio V della DGIT predispone il piano annuale di riparto di cui al presente articolo, esaminate le richieste debitamente corredate di parere e di visto di regolarità della Rappresentanza diplomatico-consolare, nonché la documentazione allegata alle suddette richieste, così come specificata all'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ogniquale volta vi sia necessità da parte dell'Amministrazione, con il presente Decreto è conferita delega al Capo dell'Ufficio V della DGIT di apportare, sentito il Direttore Generale, modifiche al suddetto Allegato "A".

Il piano annuale di riparto è approvato dal Direttore Generale e/o dal Vicedirettore Generale/Direttore Centrale della DGIT.

Art. 3 – Erogazione dei contributi alle scuole paritarie

L'erogazione dei contributi alle scuole paritarie, afferenti al Cap. 2562 p.g. 1 della DGIT, avviene sulla base di due quote: la prima, denominata "**quota ordinaria di funzionamento**", è determinata secondo i parametri quantitativi di cui punto a. del presente articolo; la seconda, denominata "**quota finalizzata**" è determinata secondo i parametri quantitativi e qualitativi indicati al punto b del presente articolo.

3.a La "**quota ordinaria di funzionamento**" viene così calcolata:

- il 20% dell'intera somma annualmente disponibile sul capitolo 2562 p.g.1 della DGIT è ripartito tra tutte le istituzioni scolastiche che facciano richiesta di accedere ai contributi in proporzione al numero degli ordini di scuole (i.e., scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) che siano presenti all'interno di ciascuna istituzione scolastica e che siano effettivamente funzionanti al momento della richiesta formale del contributo;
- il 10% dell'intera somma annualmente disponibile sul capitolo 2562 p.g.1 della DGIT è ripartito tra tutte le istituzioni scolastiche che facciano richiesta di accedere ai contributi in proporzione al numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e secondo grado funzionanti all'interno di ciascuna istituzione scolastica al momento della richiesta formale del contributo;
- il 10% dell'intera somma annualmente disponibile sul capitolo 2562 p.g.1 della DGIT è ripartito tra tutte le istituzioni scolastiche che facciano richiesta di accedere ai contributi in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti al momento della richiesta formale del contributo.

3.b La "**quota finalizzata**" è pari al restante 60% della somma totale annualmente disponibile sul cap. 2562 p.1 della DGIT.

- sino al 10% è ripartito tra le istituzioni scolastiche di nuovo riconoscimento e quelle che hanno ampliato la propria offerta formativa a seguito del riconoscimento da parte dell'Amministrazione di nuovi gradi di istruzione a completamento del ciclo di studi di primo e/o di secondo grado. La presente quota sarà erogata a favore di ciascuna istituzione scolastica esclusivamente per i due anni scolastici, successivi o all'avvenuto riconoscimento della parità di nuove istituzioni scolastiche o,

alternativamente, all'avvenuto riconoscimento di nuovi gradi di istruzione. Ai fini della ripartizione della quota si potrà procedere sia proporzionalmente sia tenendo conto delle specifiche richieste di finalizzazione del contributo operate da ciascuna scuola. In questo ultimo caso la quota per le nuove scuole o per quelle scuole che ampliano la propria offerta formativa potrà essere ripartita in parti non eguali.

L'eventuale quota residuale non assegnata verrà re-distribuita tra le altre scuole nell'ambito del contributo finalizzato, secondo i parametri qualitativi indicati al punto 3.b.

Il restante 50% è attribuito dall'Amministrazione:

- per il 22%, tenendo conto dei parametri quantitativi sottoelencati:
 - sino al 5% è attribuito alle istituzioni scolastiche a seguito dell'avvenuta nuova assunzione da parte degli enti gestori di docenti con titolo di studio italiano e/o personale locale fornito di titoli culturali e professionali idonei e in possesso di conoscenza certificata dell'italiano, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. La quota è ripartita tra le suindicate istituzioni scolastiche in proporzione al numero di docenti contrattati al momento della richiesta del contributo e sarà limitata al primo anno in cui i docenti siano stati assunti e, tassativamente, nei limiti dei costi sostenuti da ciascun istituto scolastico per la nuova assunzione;
 - sino al 5% è attribuito alle istituzioni scolastiche che inseriscano e includano alunni con bisogni educativi speciali (disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento) che siano in possesso di certificazione rilasciata da strutture sanitarie ovvero da medico specialista, secondo parametri conformi alla normativa vigente, effettivamente iscritti e frequentanti. Il dirigente scolastico territorialmente competente provvederà all'acquisizione delle certificazioni ed alla verifica della loro regolarità.

La quota è ripartita tra le suindicate istituzioni scolastiche in proporzione al numero di alunni con bisogni educativi speciali che, in possesso delle citate certificazioni, siano iscritti e frequentino l'istituto scolastico al momento della richiesta del contributo;

- sino al 7 % è attribuito alle istituzioni scolastiche che, nel corso del precedente anno scolastico rispetto a quello in cui richiedano il contributo, abbiano erogato borse di studio dirette al sostegno degli studenti meritevoli e/o con svantaggio socio-economico ai fini del raggiungimento del successo formativo. La quota è ripartita tra le suindicate istituzioni scolastiche in proporzione al numero di borse di studio che ciascuna di esse abbia effettivamente erogato;

- sino al 5% è attribuito proporzionalmente tra le istituzioni scolastiche che, nell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede l'erogazione del contributo, abbiano provveduto a completare opere di adeguamento e/o miglioramento degli edifici scolastici e dei laboratori nonché abbiano acquistato in Italia materiale didattico non altrimenti reperibile in loco. Il presente contributo sarà erogato esclusivamente a fronte di documentazione idonea a certificare le spese effettivamente sostenute da ciascun istituto scolastico e, ad ogni modo, entro i limiti delle stesse.
- per almeno il 28% sarà attribuito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sulla base dei seguenti parametri qualitativi:
- opportunità di sostenere le scuole dove sia stata operata una soppressione dei posti in contingente e parimenti tener conto dell'invio di personale docente di ruolo;
 - opportunità di sostenere le scuole che abbiano provveduto a sostituire per lunghi periodi i docenti ministeriali in organico;
 - opportunità di sostenere le scuole che operano in Paesi che rivestono importanza prioritaria ai fini della promozione della lingua e cultura italiana all'estero nel più ampio quadro delle relazioni bilaterali;
 - opportunità di sostenere finanziariamente un istituto scolastico sulla base dei risultati della gestione del medesimo, in una prospettiva di medio periodo. A tal fine, le note esplicative di accompagnamento al bilancio consuntivo dovranno fornire i necessari chiarimenti anche con riguardo alla provenienza di avanzi e/o disavanzi e alla destinazione prevista e/o le modalità di copertura;
 - opportunità di sostenere scuole paritarie la cui gestione dovesse risentire eccezionalmente delle situazioni politico-economiche e di sicurezza locali;
 - necessità di mantenere, compatibilmente con le risorse disponibili, un adeguato grado di continuità nel finanziamento delle scuole paritarie;
 - attivazione di specifici progetti di promozione scolastica e culturale, anche in collaborazione con un Istituto Italiano di Cultura, laddove presente, e, in particolare, di progetti integrati bilingui e biculturali;

- attivazione di specifici piani di aggiornamento e formazione di docenti, con riferimento alla programmazione contenuta nel PTOF anche per coniugare le novità ordinamentali italiane e locali al fine di offrire una didattica moderna e innovativa.
- avvenuta adesione a progetti promossi dalle Istituzioni italiane, diretti alla promozione e sviluppo della lingua e cultura italiane;
- avvenuta attivazione di manifestazioni, dirette alla promozione e sviluppo della lingua e cultura italiane.

3.c Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 3.a e 3.b, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non erogherà contributi qualora emerga che l'istituto scolastico richiedente i contributi oggetto del presente Decreto presenti una grave situazione debitoria nei confronti dello Stato Italiano.

Art. 4 – Documentazione di rito

I contributi di cui al presente Decreto verranno erogati, per ogni esercizio finanziario, sulla base della documentazione annualmente inviata per il tramite della Rappresentanza diplomatico – consolare con visto di regolarità. Le dichiarazioni ed i dati relativi all'istituzione scolastica sono resi sotto la responsabilità del Gestore della medesima istituzione.

La mancata regolarizzazione della documentazione a preventivo ed a consuntivo, o di parte di essa, o sopravvenute situazioni a seguito delle quali le scuole non erogano più il servizio scolastico comporteranno la decadenza dalla assegnazione o dalla erogazione dei contributi per l'anno a cui si riferisce la richiesta.

4.a I contributi non erogati, così come eventuali integrazioni di finanziamento dovute ad assestamenti di bilancio, saranno re-distribuiti nell'ambito del contributo finalizzato, secondo i parametri qualitativi indicati al punto 3. b., tenendo conto anche di quanto già assegnato alle scuole rispetto all'importo richiesto e al parere della Rappresentanza diplomatico- consolare.

Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato con obbligo di restituzione delle somme ricevute e di inammissibilità all'erogazione dei contributi per il successivo anno scolastico.

La documentazione da presentare è indicata nell'allegato "A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 5 – Divieto di cumulabilità con altri contributi

La concessione di contributi sul Cap. 2562 p.g. 1 non può essere cumulata con i contributi erogati per le medesime finalità e attività gravanti sul Cap. 3153 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roma, 2 Luglio 2026

II DIRETTORE GENERALE

MIN. PLEN. Silvia Limoncini

(Firmato)

All. "A"

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

(da tradursi in italiano, laddove l'originale sia redatto in lingua diversa)

A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. Parere motivato formulato dal Capo della Rappresentanza diplomatico-consolare, relativo alle richieste di contributo;
2. Parere del Dirigente scolastico in servizio in Sede o con estensione presso la stessa;
3. Richiesta di contributo;
4. Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario con la tabella dimostrativa dell'eventuale avanzo di cassa, con "visto" di convalida della Rappresentanza diplomatico-consolare;
5. Relazione al preventivo, che illustrerà la progettualità didattico-educativa che la scuola intende realizzare, nonché le note esplicative alle poste di bilancio con "visto" di convalida della Rappresentanza diplomatico-consolare;
6. Tabella riepilogativa di gradi, sezioni, classi e alunni al momento della richiesta di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente gestore e debitamente vistata e timbrata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare;
7. Tabella riepilogativa dell'attività per le quali viene richiesto il contributo finalizzato, di cui al punto 3.b, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente gestore e debitamente vistata e timbrata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare;
8. Dichiarazione dalla quale risulti che non siano stati richiesti per le medesime finalità contributi a carico del cap. 3153, per lo stesso esercizio finanziario.

B. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DOCENTI

9. Dichiarazione dell'ente gestore relativa ai docenti assunti nell'anno scolastico in corso;
10. Contratto di assunzione dei suddetti docenti;
11. Titoli di studio e professionali dei docenti neo-assunti;

12. Dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatico-consolare per i docenti in possesso di titolo di studio locale e certificazione del grado di conoscenza della lingua italiana rilasciata dagli enti certificatori accreditati.

C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI STUDENTI

13. Prospetto informativo sulle tasse di iscrizione e sulle rette di frequenza richieste agli alunni;

14. Elenco nominativo degli studenti iscritti e frequentanti al momento della richiesta del contributo.

D. DOCUMENTAZIONE RELATIVA A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

15. Elenco studenti con bisogni educativi speciali e attestato scolastico di frequenza;

16. Dichiarazione di disponibilità della famiglia a far seguire il proprio figlio in modo individualizzato con prestazioni scolastiche aggiuntive;

17. Certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie ovvero da medico specialista secondo la normativa vigente;

18. Dichiarazione del dirigente scolastico territorialmente competente in merito all'acquisizione delle certificazioni e alla verifica della loro regolarità, o, ove non presente il dirigente scolastico, della Rappresentanza diplomatico-consolare.

E. DOCUMENTAZIONE RELATIVA A BORSE DI STUDIO

19. Dichiarazione dell'ente gestore relativa all'erogazione di borse di studio;

20. Elenco nominativo degli alunni beneficiari delle borse di studio.

F. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

21. Dichiarazione relativa ai lavori di adeguamento e/o miglioramento degli edifici scolastici;

22. Documentazione giustificativa delle spese sostenute.

G. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

23. Dichiarazione relativa all'apertura di nuovi laboratori e relativa documentazione delle spese sostenute;

24. Elenco acquisti materiale didattico e relativa fatturazione.

H. DICHIARAZIONI RELATIVA A PROGETTI DI PROMOZIONE SCOLASTICA E CULTURALE, DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANE.

25. Dichiarazione relativa alla realizzazione di progetti.

I. DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI

26. Dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti.

L. DOCUMENTAZIONE A CONSUNTIVO

27. Conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, tabella dimostrativa dell'eventuale avanzo/disavanzo di cassa, corredato di "visto" di convalida della Rappresentanza diplomatico-consolare;

28. Relazione al consuntivo con dettagliata descrizione sull'impiego del contributo ricevuto e note esplicative alle poste del bilancio, corredata di "visto" di convalida della Rappresentanza diplomatico-consolare;

29. Dichiarazione relativa alla pubblicazione del bilancio della scuola con l'indicazione degli estremi della pubblicazione medesima. Il bilancio dovrà essere pubblicato anche sul sito della scuola alla sezione amministrazione trasparente.

Eventuale documentazione aggiuntiva potrà essere richiesta dall'Ufficio V della DGIT.